

La comunicazione annuale dati IVA da presentare entro il prossimo 29 febbraio

09 febbraio 2012

I **soggetti passivi IVA**, in caso di normale svolgimento dell'attività presentano telematicamente **ogni anno due tipi di dichiarazione riepilogative dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA** effettuate nel corso del periodo d'imposta precedente.

Il primo adempimento a cui sono chiamati i soggetti passivi è la **Comunicazione dati IVA**, mentre il secondo, più dettagliato, è la **Dichiarazione annuale IVA**. Il **modello di comunicazione annuale dati IVA** è previsto dalla normativa comunitaria al solo fine di **ottemperare al calcolo delle risorse proprie che ogni Stato membro deve versare al bilancio comunitario** e costituisce **un'anticipazione dei dati complessivi che lo stesso soggetto dovrà poi fornire dettagliatamente nella Dichiarazione annuale**.

Come disposto dall'art. 252, par.1 della Direttiva 2006/112/CE, tale modello deve essere presentato **entro due mesi dalla scadenza del periodo fiscale**; pertanto, per i contribuenti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare, entro la fine del mese di febbraio. La C.M. 6/2002 specifica che l'omissione della Comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o inesatta comunicazione dei dati (sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 Euro), senza possibilità di rettifica o di integrazione; eventuali errori possono essere corretti solo in sede di presentazione della Dichiarazione annuale.

Sono soggetti obbligati alla presentazione della Comunicazione dati **tutti i titolari di partita IVA esercenti attività di impresa o di arti e professioni**, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non sono obbligati ad effettuare le liquidazioni periodiche IVA.

Sono invece **esonerati**:

- i soggetti persone fisiche con un volume d'affari uguale o inferiore a Euro 25.000,00
- lo Stato e gli Enti pubblici
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali
- i soggetti che presentano la Dichiarazione annuale IVA in forma autonoma
- i soggetti di cui all'art.74 TUIR
- gli agricoltori in regime di esonero
- l'imprenditore individuale con affitto di unica azienda
- i soggetti residenti in Stati UE che si avvalgono del "rappresentante leggero" e che hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza l'obbligo di pagamento dell'IVA
- i soggetti che effettuato solo operazioni esenti
- i soggetti in regime 398/91
- i giornalai e i tabaccai
- i soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art.74-quinquies DEL dpr 633/72 (in quanto esonerati dagli obblighi IVA) e cioè gli operatori non comunitari che esercitano

attività di e-commerce e che effettuato servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato UE

- i contribuenti minimi di cui alla Legge 244/2007
- i soggetti a credito d'imposta che presentano la Dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio.

Il 25 gennaio 2011, con il solo fine di eliminare la disparità creatasi concedendo la facoltà di presentazione della Dichiarazione annuale autonoma ai soli contribuenti a credito, è intervenuta l'Amministrazione finanziaria che, con la Circolare n. 1 ha concesso a tutti i contribuenti, indipendentemente dalla posizione creditoria o debitoria, la possibilità di presentare la Dichiarazione annuale sganciata da Unico. Pertanto, anche i soggetti passivi con IVA annuale a debito potranno beneficiare di tale facoltà.

In tal caso, però, l'Agenzia stabilisce che il saldo annuale a debito dell'imposta dovrà essere corrisposto il 16 marzo, o in un'unica soluzione ovvero rateizzando tale importo con la maggiorazione degli interessi dello 0,33% mensile per ciascuna rata successiva la prima (massimo nove rate). Ciò comporta che i soggetti passivi IVA che presentano in forma autonoma la Dichiarazione annuale a debito non potranno avvalersi della possibilità di effettuare il versamento entro le scadenze previste per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata.